



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 6 dicembre 2022 - n. 25

Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. 2

Legge regionale 6 dicembre 2022 - n. 26

Modifiche ai Capi III e IV della l.r. n. 26/2014 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) – Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). 5

Legge regionale 6 dicembre 2022 - n. 27

Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo 7

Supplemento n. 49 - Venerdì 09 dicembre 2022

Legge regionale 6 dicembre 2022 - n. 25
Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nel rispetto dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e coerentemente con l'Allegato F, recante «Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente», del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 (Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienti del triennio 2019-2021), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 4 febbraio 2020, riconosce e promuove la piena inclusione e partecipazione nella società delle persone con disabilità, garantendo a queste ultime il diritto fondamentale a vivere nella società e a condurre la propria esistenza con la stessa libertà di scelta delle altre persone. A tale fine, la Regione promuove azioni finalizzate a rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento a:

- a) possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e di decidere con chi vivere;
- b) accesso ai servizi e agli interventi domiciliari, diurni e residenziali della rete sanitaria, sociosanitaria e sociale, finalizzato al sostegno alla vita indipendente, garantendo l'inclusione nel tessuto sociale ed evitando l'isolamento o la segregazione;
- c) modalità di fruizione dei servizi e delle strutture sociali destinate alla generalità dei cittadini, adattandoli ai loro bisogni;
- d) dimensione lavorativa, garantendo e favorendo l'esercizio del diritto al lavoro.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) persone con disabilità: soggetti che presentano durature menomazioni o compromissioni funzionali fisiche, mentali, intellettive o sensoriali non determinate dall'invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno e supporto nell'espressione dei propri bisogni, interessi e richieste, e che sono ostacolati da barriere di diversa natura nella piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza con gli altri;
- b) vita indipendente: diritto di ogni persona con disabilità di compiere liberamente le scelte relative alla propria vita;
- c) progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: strumento finalizzato a garantire il diritto alla piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità all'interno della società e a favorire la formazione di legami affettivi, anche mediante sostegno alla famiglia;
- d) budget di progetto: documento in cui sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui è parte integrante;
- e) assistente personale: soggetto che svolge attività di assistenza personalizzata alla persona con disabilità, secondo quanto previsto dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

- f) centro per la vita indipendente: servizio finalizzato al sostegno alle persone con disabilità nella definizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Art. 3
(Destinatari)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalla tipologia di compromissione funzionale, dal livello di intensità del bisogno di sostegno, dal reddito e dal patrimonio posseduti, alle persone con disabilità residenti nel territorio regionale che sono in possesso di una certificazione di invalidità civile non inferiore al quarantasei per cento, rilasciata ai sensi della normativa vigente, o di una certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che hanno compiuto quattordici anni d'età o che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

Art. 4
(Politiche regionali)

1. La Regione orienta le politiche di welfare di carattere sociale, socio-assistenziale, sociosanitario e sanitario, di inclusione scolastica e lavorativa, in favore delle persone con disabilità, a prescindere dalla tipologia di limitazione funzionale o di compromissione e dall'intensità del bisogno di sostegno, al fine di garantire loro l'esercizio dei diritti di cittadinanza compreso il diritto a vivere nella società in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, garantendo l'inclusione nel tessuto sociale ed evitando l'isolamento o la segregazione.

Art. 5
(Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato)

1. La persona con disabilità è titolare del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e, a tal fine, partecipa attivamente alla definizione dello stesso, determinandone i contenuti sulla base dei propri bisogni, interessi, richieste, desideri e preferenze. Qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento civile, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del progetto.

2. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato riguarda l'intero arco della vita della persona con disabilità, è sottoposto a periodico aggiornamento e può essere modificato in qualunque momento su richiesta della persona interessata, del suo rappresentante legale o di altro soggetto che ne abbia titolo.

3. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato tiene conto delle specifiche esigenze della persona con disabilità, anche prevedendo interventi modificativi del contesto, nei seguenti ambiti:

- a) istruzione, lavoro, occupazione;
- b) casa, abitazione;
- c) vita sociale, culturale e affettiva;
- d) mobilità e trasporti.

4. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è predisposto, entro novanta giorni dalla richiesta dell'interessato, dal comune di residenza della persona con disabilità, d'intesa con l'Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) competente, con l'intervento del Centro per la vita indipendente di cui all'articolo 9 e il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario regionale, dei soggetti pubblici o privati interessati, delle istituzioni scolastiche e degli enti preposti a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, al fine di una progettazione integrata degli interventi.

5. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, dalla persona con disabilità o da chi eventualmente la rappresenta ed è comunicato dal comune agli altri soggetti di cui al comma 4.

6. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato prevede altresì l'individuazione delle risorse necessarie per attuare gli interventi attesi.

Art. 6
(Valutazione multidimensionale - co-progettazione)

1. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui all'articolo 5 è definito a seguito di valutazione multidimensionale dei bisogni della persona con disabilità, ai sensi

dell'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) ed è richiesto dalla persona interessata o, qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, dal suo rappresentante legale o tutore in conformità alle disposizioni previste dall'ordinamento civile, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del progetto.

2. La valutazione multidimensionale, derivante dalla richiesta di progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, promossa dalla persona con disabilità, dà avvio al percorso di co-progettazione, evidenziando le condizioni e il contesto di vita, gli interessi, i bisogni, le richieste, i desideri e le preferenze della persona stessa.

3. La valutazione multidimensionale è attivata dall'équipe multidisciplinare con il coinvolgimento dell'ASST, degli operatori di area sociale ed educativa afferenti al comune di residenza, del Centro per la vita indipendente, della scuola, degli enti gestori dei servizi, della persona, nonché dei familiari.

4. Al fine della redazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, le unità di valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), già attive nelle ASST, si dotano degli strumenti necessari per far emergere le esigenze della persona con disabilità, avvalendosi della collaborazione della rete territoriale dei servizi.

5. Al fine di una visione unitaria del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la valutazione multidimensionale di cui al presente articolo, fatti salvi eventuali aggiornamenti se necessari, può essere utilizzata anche per l'accesso ad altre specifiche misure di competenza regionale.

Art. 7 (Budget di progetto)

1. Il budget di progetto è parte integrante del progetto di cui all'articolo 5 e viene elaborato coinvolgendo e supportando la persona con disabilità, anche con il sostegno del Centro per la vita indipendente. Nel budget di progetto sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto individuale, tenuto conto delle concrete necessità dell'interessato.

2. Alla formazione del budget di progetto concorrono le risorse disponibili pubbliche e private destinate al sostegno della persona con disabilità, tra le quali:

- a) le risorse per gli interventi domiciliari di natura sanitaria, sociale ed educativa;
- b) le risorse della rete delle unità di offerta sociosanitarie, socio-assistenziali e socio educative e degli interventi residenziali e semiresidenziali sperimentali degli enti locali;
- c) i contributi e gli altri sostegni comunali destinati ai progetti individuali;
- d) le risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), dal Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA), dal fondo di cui alla legge 22 giugno 2022, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e quelle dedicate all'interno del Fondo sociale europeo (FSE) e di altri fondi pubblici che dovessero rendersi disponibili;
- e) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica di carattere regionale, ivi compresi quelli attivati a favore della disabilità sensoriale, avviati presso le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale;
- f) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione lavorativa;
- g) ogni altro intervento di welfare sociale promosso dalla Regione e dagli enti locali;
- h) i trasferimenti monetari di tipo assistenziale, previdenziale e le risorse personali, così come quelle liberamente messe a disposizione dai familiari, anche in termini di lavoro volontario, o quelle attivabili dalla comunità sociale di appartenenza;
- i) le risorse impegnate dalla Regione e dai comuni per le tariffe delle unità di offerta residenziale sociosanitarie o socio-assistenziali, che possono confluire nel budget di progetto qualora si preveda un percorso di uscita dai servizi residenziali e tenuto conto della valutazione multidimensionale,

nonché del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Art. 8 (Assistente personale)

1. Nel progetto di cui all'articolo 5 sono individuati eventuali bisogni e necessità della persona con disabilità che richiedono il supporto di un assistente personale.

2. La persona con disabilità sceglie se avvalersi dell'assistente personale e regola i propri rapporti contrattuali con quest'ultimo secondo le disposizioni previste dall'ordinamento civile.

3. La Regione prevede forme di rimborso delle spese sostenute dalla persona con disabilità al fine di avvalersi dell'assistente personale. A tal fine, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione dei rimborsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Con lo stesso provvedimento sono definiti i requisiti e le competenze dell'assistente personale necessari per l'erogazione dei rimborsi.

Art. 9 (Centri per la vita indipendente)

1. I Centri per la vita indipendente, in raccordo con il distretto e la rete distrettuale, sono servizi dei comuni inseriti funzionalmente negli ambiti territoriali dei piani di zona e rientrano nella programmazione zonale. Il territorio di riferimento per ogni centro coincide, di norma, con il territorio dell'ambito sociale responsabile della programmazione locale dei piani di zona anche in considerazione delle specifiche esigenze territoriali.

2. Le modalità di funzionamento e gestione dei centri, che si avvalgono degli strumenti di co-progettazione e di co-programmazione previsti all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono definiti con provvedimento della Giunta regionale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

3. I Centri per la vita indipendente svolgono altresì attività di tipo informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità, nonché di affiancamento alla persona con disabilità nell'implementazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Art. 10 (Unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali)

1. I criteri di accreditamento, funzionamento, finanziamento e controllo delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali in cui sono inserite persone con disabilità devono:

- a) permettere e favorire il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, garantendo condizioni di vita tali da realizzare concretamente il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ed evitare l'isolamento o la segregazione;
- b) introdurre nell'ambito della regolamentazione delle unità d'offerta sociosanitarie e sociali elementi di flessibilità per permettere la realizzazione degli interventi definiti dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato nella logica del budget di progetto;
- c) prevedere regole e interventi che garantiscono la formazione di ambienti di vita assimilabili a quelli familiari, il passaggio in condizioni ordinarie dell'abitare e la de-istituzionalizzazione, anche attraverso la riconversione delle risorse, in favore di percorsi inclusivi.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e con gli enti gestori, avvia il processo di revisione del funzionamento e finanziamento a partire dalle unità d'offerta sociosanitarie e socio-assistenziali.

Art. 11 (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalla presente legge, quantificate in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si

Supplemento n. 49 - Venerdì 09 dicembre 2022

provvede con incremento di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 delle risorse stanziata alla missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 02 «Interventi per la disabilità» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente diminuzione, per gli stessi importi e medesimi esercizi finanziari, della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.

2. A partire dagli esercizi successivi al 2024 alle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale con la medesima finalità.

Art. 12 **(Misure attuative)**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, le rappresentanze del Terzo settore e gli enti locali, adotta tutti i provvedimenti necessari, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla presente legge, per l'attuazione.

Art. 13 **(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti progressivamente per l'inclusione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali iniziative sono state adottate nel periodo considerato per raggiungere un maggiore orientamento delle politiche regionali all'inclusione e una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- b) quale è la diffusione sul territorio regionale dei Centri per la vita indipendente e quali le loro principali caratteristiche organizzative;
- c) in che misura sono stati sottoscritti e attuati i progetti individuali di vita indipendente, così come disciplinati dalla presente legge, e con quali esiti in termini di miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità;
- d) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative per farvi fronte.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2022

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2577 del 29 novembre 2022)

Legge regionale 6 dicembre 2022 - n. 26

Modifiche ai Capi III e IV della l.r. n. 26/2014 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) - Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Modifiche ai Capi III e IV della l.r. 26/2014 - Adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 40/2021)**

1. Ai Capi III e IV della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Aree sciabili attrezzate, regole di comportamento e norme a favore degli sciatori con disabilità»;

b) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia, individua, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate, comprensive di segnaletica, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). L'individuazione avviene, su proposta delle comunità montane, sentiti i gestori, con l'indicazione delle piste di discesa e dei tratti di raccordo aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 40/2021, nonché di altre tipologie di piste.»;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

«2 bis. La funzione di gestore dell'area sciabile attrezzata è svolta dal gestore degli impianti di risalita ricompresi nella medesima, che svolge, altresì, di norma, la funzione di gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. In mancanza di impianti di risalita, tale funzione è svolta dal soggetto che ha l'obbligo di assicurare la gestione e la manutenzione delle piste di fondo.»;

d) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica e delle caratteristiche tecniche delle piste definite, per quanto non specificato dal d.lgs. 40/2021, dal regolamento di cui al comma 13, in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe. Dell'autorizzazione all'apprestamento è data comunicazione alla competente struttura regionale.»;

e) il comma 4.2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«4.2. Nell'elenco sono riportati e aggiornati annualmente:

- le generalità dei gestori delle piste;
- la classificazione delle piste e le loro caratteristiche;
- le generalità dei direttori delle piste e i dati relativi all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- gli infortuni verificatisi sulle piste;
- il numero e le caratteristiche degli impianti di risalita.»;

f) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«5. Le piste, a seconda della classificazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in

piste di discesa, piste di fondo, piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve e piste di collegamento secondo le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) e h) del d.lgs. 40/2021.»;

g) al comma 6 dell'articolo 13 le parole «fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 10 del d.lgs. 40/2021»;

h) le lettere d) ed e) del comma 7 dell'articolo 13 sono sostituite dalle seguenti:

- l'istituzione di un adeguato servizio di primo soccorso;
- l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 40/2021.»;

i) dopo la lettera f) del comma 7 dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti:

«f bis) la presenza di defibrillatori semiautomatici in numero adeguato e collocati conformemente a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 40/2021;

f ter) le modalità di collegamento con le sale operative regionali dell'emergenza-urgenza (SOREU) competenti per territorio o con altre strutture equivalenti operanti sul territorio fino all'affidamento degli infortunati agli ordinari servizi di soccorso;

f quater) l'individuazione delle aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso.»;

j) il comma 7 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«7 bis. Il gestore della pista cura gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), f bis), f ter) ed f quater) del comma 7. Nel caso di piste di fondo le funzioni di direttore possono essere svolte dai relativi gestori.»;

k) il comma 9 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«9. Gli addetti al servizio pista, coordinati dal direttore della pista, svolgono compiti relativi alla manutenzione ordinaria della pista, alla sua delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza, alla collocazione della segnaletica, all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento di cui al comma 13.»;

l) al comma 10 dell'articolo 13 dopo le parole «Gli addetti al servizio di soccorso» sono inserite le seguenti: «, coordinati dal direttore della pista,»;

m) al comma 12 dell'articolo 13 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato tecnico, oltre a esprimere il parere di cui al comma 2, svolge attività di supporto tecnico attraverso la formulazione di proposte e l'espressione di pareri in tema di aree sciabili attrezzate.»;

n) il comma 13 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«13. La Giunta regionale definisce con regolamento:

- la documentazione da allegare alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata;
- le caratteristiche tecniche delle piste per quanto non già specificato dal d.lgs. 40/2021;
- la documentazione da allegare ai progetti di apprestamento delle piste ai fini del rilascio dell'autorizzazione, incluse le relazioni redatte da tecnici abilitati nelle rispettive materie di competenza;
- la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico di una pista;
- i requisiti, nonché le modalità di individuazione e formazione dei direttori delle piste;
- i compiti degli addetti al servizio piste;
- i requisiti, nonché le modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso e le modalità di organizzazione dello stesso servizio;
- le modalità di utilizzo delle piste da sci per l'esercizio di altri sport anche in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.»;

o) il comma 13 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«13 bis. Le modalità tecnico-operative di aggiornamento dell'elenco regionale di cui al comma 4.1, nonché di trasmissione al Ministero della salute dei dati relativi agli infor-

Supplemento n. 49 - Venerdì 09 dicembre 2022

- tuni verificatisi sulle piste da sci sono definite con decreto del dirigente competente.»;*
- p) dopo il comma 13 bis dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
«13 ter. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni del Capo II del d.lgs. 40/2021.»;
- q) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
*«Art. 14
(Regole di comportamento)
1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, sono tenuti a osservare le norme di comportamento di cui al Capo III del d.lgs. 40/2021.»;*
- r) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
*«Art. 14 bis
(Norme a favore degli sciatori con disabilità)
1. Per gli sciatori con disabilità si osservano le disposizioni del Capo IV del d.lgs. 40/2021.»;*
- s) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Capo III del d.lgs. 40/2021.»;
- t) il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
*«4. Con riferimento alla disciplina delle aree sciabili attrezzate si applicano le seguenti sanzioni, fatte salve quelle previste dal d.lgs. 40/2021:
a) da 5.000 euro a 25.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 4;
b) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista in difformità dall'autorizzazione;
c) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza il servizio piste di cui all'articolo 13, comma 7, lettera c);
d) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver nominato il direttore.»;*
- u) all'alinea del comma 6 dell'articolo 15 le parole «dalla legge n. 363/2003» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 29 del d.lgs. 40/2021».

Art. 2**(Clausola di neutralità finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2022

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2581 del 29 novembre 2022)

Legge regionale 6 dicembre 2022 - n. 27
Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio
sociosanitario regionale lombardo

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, si definisce unità spinale la struttura complessa, di alta specialità riabilitativa, finalizzata ad affrontare e soddisfare i bisogni clinici, terapeutici-riabilitativi e psicologico-sociali delle persone con lesione midollare, traumatica e non traumatica. L'unità spinale costituisce, altresì, la struttura di riferimento per il trattamento delle lesioni midollari in fase acuta, con particolare riferimento ai pazienti con maggiore criticità clinica, per il follow-up specialistico e per il trattamento delle successive complicanze, nonché per le attività di formazione e aggiornamento e per la ricerca clinica.

2. Il percorso nell'unità spinale prevede la presa in carico della persona dal momento della lesione acuta, attraverso la prevenzione delle complicanze, fino al raggiungimento del pieno recupero delle funzioni residue e al massimo livello possibile di autonomia. L'unità spinale opera, altresì, affinché siano garantite le condizioni per il rientro del paziente al proprio domicilio, al quale è garantito anche il follow-up specifico nel corso degli anni per prevenire ulteriori gravi complicanze e per il controllo degli ausili tecnici.

Art. 2
(Inquadramento)

1. L'unità spinale è inserita o collegata funzionalmente ai presidi ospedalieri sede di DEA di II livello e sede di Centro traumi ad alta specializzazione (CTS) ai sensi della normativa regionale vigente. Qualora sia funzionalmente collegata, dispone di posti letto dedicati in grado di garantire un livello di elevata attività assistenziale.

Art. 3
(Presa in carico)

1. Ai fini della presa in carico globale del paziente, l'unità spinale assicura l'unitarietà dell'intervento riabilitativo finalizzato al recupero della massima autonomia compatibile con il livello di lesione e con la situazione clinica generale, mediante interventi sanitari, diagnostici e terapeutici in regime di ricovero ordinario, Day hospital (DH), Macroattività ambulatoriale complessa (MAC) o ambulatoriale.

2. La presa in carico si sviluppa attraverso la cooperazione fra infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali e altri professionisti delle aree psicologica e sociale e un gruppo multidisciplinare di medici, che si avvalgono di specifici protocolli tecnico-operativi, come previsto dalle normative statali.

3. Il gruppo multidisciplinare è costituito da fisiatra, anestesisti, neurofisiologi, neurologi, urologi, andrologi, ginecologi, infermieri, fisioterapisti, anche con formazione in fisioterapia respiratoria, terapisti occupazionali, logopedisti con competenza nella disfagia, assistenti sociali, psicologi, nonché ulteriori figure professionali necessarie per assicurare una adeguata presa in carico.

Art. 4
(Criteri di appropriatezza)

1. Al fine di garantire una corretta e appropriata presa in carico della persona con lesione midollare, anche al momento dell'ingresso nell'unità spinale, sono rispettati, fermi restando i livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza definiti dallo Stato, i criteri di valutazione individuati in scale internazionali riconosciute dalla comunità scientifica, che permettono di avere un inquadramento neurologico anche predittivo in relazione a:

- lesioni midollari traumatiche, comprese quelle che interessano il cono e la cauda, anche in assenza di frattura;
- lesioni midollari non traumatiche acute o con episodi intercorrenti di riacutizzazione, con particolare riferimento a

Art. 5
(Funzioni assistenziali)

1. L'unità spinale fornisce assistenza alle persone con lesione midollare con riferimento agli aspetti clinico-diagnostici, funzionali, psicosociali, di continuità assistenziale, nonché con riguardo al progetto di vita e all'inclusione sociale. L'unità spinale valuta e gestisce le aree cliniche e diagnostiche e i trattamenti farmacologici correlati ai seguenti ambiti:

- funzioni vescicale, intestinale, deglutitoria e disreflessia autonoma;
- funzioni cardiocircolatoria, della coagulazione, polmonare e termoregolazione;
- funzioni neurologica, cognitiva e psico-affettiva;
- funzioni metabolica e nutrizione;
- infezioni;
- funzioni e complicanze muscolo scheletriche;
- funzioni sessuale, fertilità e supporto alla gravidanza;
- integrità della cute;
- spasticità e dolore;
- invecchiamento e cronicità.

Art. 6
(Progetto riabilitativo individuale)

1. Per ogni paziente, il medico referente dell'unità spinale costituisce il gruppo multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 3, che definisce un progetto riabilitativo individuale e un programma riabilitativo del paziente, determinando gli obiettivi a breve, medio e lungo termine e le successive revisioni, nonché le principali aree di intervento, compresi gli ambiti psicologico e sociale. La definizione del progetto e del programma è condivisa con la persona assistita e con il relativo caregiver, se presente. Il progetto e il programma sono inseriti nella cartella clinica dell'assistito.

Art. 7
(Servizi territoriali)

1. L'unità spinale si relaziona con i servizi territoriali dell'ASST e dei comuni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- autorizzazione, consegna e collaudo di ortesi, protesi e ausili;
- pianificazione e condivisione dei trasferimenti, delle dimissioni, del rientro al domicilio e dei follow-up;
- attivazione di percorsi di integrazione per la prevenzione di potenziali rischi e complicanze correlate alla disabilità;
- assistenza domiciliare integrata e vita indipendente.

Art. 8
(Dotazione)

1. Ferma restando la possibilità di istituire unità spinali presso i presidi ospedalieri di cui all'articolo 2, il servizio sociosanitario lombardo ha una dotazione minima di unità spinali, che comprende quelle istituite nelle seguenti ASST:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, presso il presidio «Niguarda» di Milano, con trentasei posti letto;
- ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, presso il presidio «Morelli» di Sondalo, con ventisei posti letto;
- ASST Papa Giovanni XXIII, presso il presidio di Mozzo con dodici posti letto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, secondo il fabbisogno regionale, nel rispetto degli articoli precedenti e delle linee guida nazionali, l'incremento di dotazione complessiva di risorse e posti letto delle unità spinali del servizio sociosanitario lombardo, tenuto conto del bacino d'utenza di ogni singola unità spinale.

Art. 9
(Rete fra unità spinali e strutture riabilitative del territorio)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, previa consultazione del tavolo

Supplemento n. 49 - Venerdì 09 dicembre 2022

di cui all'articolo 12, la Rete fra unità spinali e strutture riabilitative del territorio (RUST), che individua modelli di percorso assistenziale e presidi del territorio atti a garantire i servizi necessari alla persona con lesione al midollo spinale, anche in seguito alle dimissioni ospedaliere. La Rete definisce, altresì, modalità di collaborazione tra le strutture riabilitative del territorio e le unità spinali, che contribuiscono all'organizzazione e al funzionamento della stessa, anche attraverso forme di coinvolgimento del proprio personale.

**Art. 10
(Registro regionale)**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche a fini di ricerca sugli aspetti epidemiologici, terapeutici, clinico assistenziali e riabilitativi che caratterizzano la gestione di una persona con lesione al midollo spinale, la Giunta regionale istituisce il registro regionale che, nel rispetto della disciplina statale ed europea in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, raggruppa informazioni circa l'insorgenza, l'incidenza e la prevalenza delle lesioni midollari sul territorio regionale, rilevando anche i dati maggiormente significativi per individuare i bisogni della popolazione con lesione al midollo.

**Art. 11
(Pazienti pediatrici)**

1. L'unità spinale che accoglie pazienti in età pediatrica garantisce una presa in carico globale, che investe aspetti clinico-riabilitativi, psico-affettivi, sociali ed educativi, riconoscendo e gestendo anche le condizioni patologiche in grado di influenzare significativamente la prognosi riabilitativa del paziente pediatrico. A tal fine, l'unità spinale si avvale anche di personale con specifica formazione professionale sul percorso riabilitativo tipico dell'età evolutiva e opera in collaborazione con le strutture riabilitative pediatriche del territorio.

**Art. 12
(Tavolo di lavoro)**

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, un tavolo di lavoro con il compito di esprimere una valutazione sul funzionamento delle unità spinali e del sistema sociosanitario regionale con riferimento al trattamento dei pazienti mielolesi, nonché per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9.

2. Il tavolo di lavoro è presieduto dal direttore generale della Direzione generale Welfare e ne fanno parte i direttori delle unità spinali, i coordinatori sanitari delle unità spinali, i direttori sanitari delle ASST sede di unità spinale, nonché due componenti designati dalle associazioni degli utenti e dei familiari più rappresentative a livello regionale.

3. Il tavolo di lavoro si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta motivata di uno dei componenti.

**Art. 13
(Associazioni di utenti e familiari)**

1. La Regione promuove il coinvolgimento e la consultazione delle associazioni degli utenti e dei familiari nelle attività delle unità spinali, con particolare riferimento a:

- collaborazione con le unità spinali in relazione agli aspetti socializzanti, ricreativi e di inclusione sociale e lavorativa;
- verifica del funzionamento dell'unità spinale e dei suoi obiettivi di cura, riabilitazione e reinserimento della persona con lesione al midollo spinale;
- collaborazione in percorsi formativi, compresi quelli riguardanti l'alta tecnologia;
- introduzione delle attività sportive;
- partecipazione alla definizione dei progetti per superare le criticità.

**Art. 14
(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti progressivamente per migliorare i percorsi di cura e riabilitazione delle persone con lesione al midollo spinale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- quali caratteristiche qualitative e quantitative hanno la rete territoriale delle unità spinali e i gruppi multidisciplinari che vi operano;
- con quali modalità ed esiti le unità spinali riescono a garantire tutti gli aspetti dell'assistenza clinico-diagnostici, funzionali, psicosociali e di continuità assistenziale e quali le criticità riscontrate;
- in che misura sono stati elaborati e realizzati i progetti riabilitativi individuali e con quali esiti in termini di recupero dell'autonomia delle persone con lesione al midollo spinale;
- in che misura la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte.

2. I dati statistici del registro regionale previsto all'articolo 10 sono parte integrante della relazione al Consiglio.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.

**Art. 15
(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri finanziari non aggiuntivi per il bilancio regionale derivanti dalle unità spinali di cui all'articolo 8 e dalla Rete fra unità spinali e strutture riabilitative del territorio (RUST) di cui all'articolo 9, si provvede con le risorse del fondo sanitario già allocate alla missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. Alle spese per l'implementazione del registro regionale di cui all'articolo 10, quantificate fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023 e 2024, si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del servizio socio sanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

3. Per gli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

**Art. 16
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2022

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2582 del 29 novembre 2022)